

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 999

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1993

Istituzione del tutore scolastico

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvio di corsi per la formazione del «tutore scolastico» presume l'identificazione di uno specifico profilo professionale, considerata l'assenza di una simile definizione.

Il problema presenta difficoltà per la previsione di tutti gli interventi che il tutore scolastico possa svolgere e per la non uniformità della tipologia soprattutto dei minori in età scolare.

La proposta del tutore scolastico passa per altro attraverso un'analisi delle istituzioni educative ed una ricerca volta ad identificare le mancate previsioni di tutela dei minori impegnati nell'attività didattica e assenza delle verifiche educative nei rapporti interpersonali e socio-ambientali.

Analisi che hanno determinato la necessità di porre «la prevenzione» quale principio ispiratore di ogni intervento educativo.

«Prevenzione» che si vuole concretizzata attraverso una mirata azione pedagogica, diversificata secondo il seguente itinerario:

1) fornire alla famiglia conoscenze ed adeguate metodologie di intervento affinché possa concretamente e pienamente svolgere la propria funzione educativa, sancita dalla Costituzione italiana;

2) sostenere l'impegno scolastico del minore nell'affrontare e tradurre il momento istruttivo in relazioni socio-educative, nei rapporti interpersonali;

3) adoperarsi affinché non venga mortificata, nel corso della sua attività didattica, la dignità della persona del minore al quale va riconosciuto il diritto alla riservatezza, a manifestare-sperimentare ed esercitare le forme espressive della propria personalità;

4) ricercare e segnalare eventuali assenze e carenze nei processi di formazione della personalità del minore, proporre interventi integrativi, soluzioni metodologiche; prevedendo così il sorgere di quelle «disposizioni» ed «atteggiamenti» che possono costituire le radici dell'alcolismo, tabagismo, uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La situazione minorile è sempre più legata a diverse motivazioni di ordine socio-familiare: economiche, carenze psicologiche, fallimento scolastico, mancanza di un genitore, presenza di soggetti etilici e drogati, scarsa, deleteria o assente capacità educativa da parte dei genitori.

È noto, inoltre, che alcolismo, tabagismo, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno le loro radici in «disposizioni» in «atteggiamenti», che si formano precocemente nel soggetto e sui quali molto può l'educazione.

Tutto ciò, mentre la potenzialità educativa e preventiva della scuola viene spesso vanificata dalla diversità degli obiettivi, dei metodi e delle valutazioni perseguiti dai sistemi «istituzionali» e delle organizzazioni socio-sanitarie.

Persiste, infine, lacerazione del dialogo scuola-famiglia in cui i giovani non sono interpreti di una cultura che venga quotidianamente vissuta come un proprio modo di essere, di pensare, di agire.

L'assenza, nelle strutture socio-scolastiche e familiari, di una incisiva attività pedagogica diversificata in più ampi settori di intervento educativo, richiede una nuova figura di educatore, il tutore scolastico, al fine di concretizzare mirati progetti educativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la figura del tutore scolastico.

2. Il tutore scolastico è un operatore che ha competenze integrate di tipo educativo, psico-sociale, giuridico-assistenziale, che permettono la individualizzazione dei bisogni del discente, per sostenere in modo adeguato il suo corretto rapporto tra scuola e famiglia.

Art. 2.

1. Il tutore scolastico svolge funzioni educative, preventive e di sostegno contribuendo direttamente alla migliore formazione della personalità del minore, collabora con il discente per il superamento delle emergenti quotidiane difficoltà che possono interferire nel corso dei suoi studi.

2. Il tutore scolastico sostiene e contribuisce all'arricchimento e al potenziamento della funzione pedagogica della famiglia.

3. Il tutore scolastico coopera con la scuola nel segnalare e rimuovere interferenze di natura socio-ambientale, di affaticamento mentale, psicosomatiche, affettive, emotive e di esigenze esistenziali.

4. Per il conseguimento dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il tutore scolastico può segnalare al Consiglio di classe le eventuali carenze ed esigenze manifestate dal discente in modo che il Consiglio di classe possa verificarne le cause e deliberare provvedimenti.

Art. 3.

1. Il tutore scolastico ha l'obbligo di relazionare per iscritto in via riservata sul proprio operato ogni tre mesi. La relazione

deve essere unica nel contenuto e contemporaneamente inviata al Sovrintendente scolastico interregionale, da cui dipende la scuola in cui opera, al giudice tutelare competente, al presidente dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) della Regione in cui si svolge l'attività del tutore scolastico.

2. La relazione di cui al comma 1 deve essere descrittiva delle singole operazioni compiute, dei risultati ottenuti, degli ostacoli o difficoltà incontrate, specificandone la natura.

Art. 4.

1. Le discipline di studio si prefigurano nei seguenti contenuti generali:

a) medicina scolastica, articolata in due settori:

1) igiene personale, alimentazione, affaticamento, tabagismo, alcolismo, stupefacenti e sostanze psicotrope; educazione sessuale, emotività e disturbi gastroenterici; forza mentale, tensione, implicanze cardiovascolari;

2) allergie, ipertensione, stress; igiene dell'ambiente; attività respiratorie, affaticamento; lavoro-resistenza nei minori in età scolare;

b) pedagogia, articolata in due sezioni:

1) fondamenti di pedagogia generale; pedagogia della famiglia; il reato in educazione;

2) metodologia e tecnica di insegnamento; programmazione, valutazione, sperimentazione; metodi di studio - verifiche: apprendimento, istruzione, educazione; disadattati ed *handicap*;

c) psicologia, così articolata:

1) premesse generali; crescita e sviluppo: infanzia, adolescenza; motivazioni, emozioni, percezione, memoria, apprendimento;

2) struttura della personalità: attività onirica, conflitto e adattamento, salute mentale, patologia dell'*handicap*, malattie psicomatichè;

d) legislazione scolastica:

1) programmi ministeriali scolastici; leggi, decreti e circolari, loro definizione giuridica; significato giuridico e valenza educativa dei provvedimenti disciplinari in regime scolastico e familiare; patria potestà-disciplina scolastica e tutela dei minori; funzione giuridica sistemi decimologici e loro diversità nei diversi ordini scolastici;

2) rapporti giuridici ed educativi nei provvedimenti «didattici»: previsioni preventive ed emendative a tutela del minore; etica: deontologia professionale;

e) educazione civica:

1) la Costituzione italiana.

Art. 5.

1. È demandato al Ministero della pubblica istruzione il compito dell'organizzazione generale dei corsi secondo la vigente normativa in materia.

2. Il numero dei partecipanti al corso per la formazione del tutore scolastico è previsto in ventiquattro unità. Gli allievi vengono selezionati attraverso i seguenti accertamenti selettivi:

- a) idoneità fisica;
- b) idoneità psico-attitudinale;
- c) buona condotta;
- d) *curriculum* scolastico.

3. Gli ammessi al corso sperimentale di cui al comma 2 devono essere di età non superiore ad anni trentacinque; non dovranno superare i venticinque giorni effettivi di assenze giustificate, per non essere esclusi dal corso.

4. Tutti gli allievi per essere ammessi alla frequenza del corso devono essere provvisti di diploma di scuola media superiore.

5. Le lezioni si svolgeranno per un numero di ore non inferiore a quattro giornaliere. L'orario settimanale, i criteri di valutazione per le verifiche scritte ed orali, vengono concordati tra i docenti, in base alle proposte formulate dal docente di pedagogia esperto in materia.

6. Verifiche orali si effettueranno quotidianamente. Su apposite schede personale

vengono riportate, per ciascun allievo, le valutazioni delle verifiche. L'attività didattica si concluderà con un breve profilo personale dell'allievo, prima dell'inizio degli esami finali.

7. Gli esami finali avranno luogo due settimane dopo la conclusione delle lezioni; essi si articoleranno in due fasi:

a) relazione scritta su un argomento proposto dalla commissione d'esame, composta dal collegio dei docenti, sulla base dei risultati conseguiti da ciascun allievo durante il corso. L'argomento della relazione verrà comunicato un mese prima degli esami; la relazione dovrà essere presentata dieci giorni prima della sua discussione:

b) colloquio sul programma svolto con particolare riferimento ai contenuti della relazione.

8. Al termine degli esami, positivamente conclusi, verrà rilasciato un attestato di tutore scolastico avente valore legale.

9. Il tutore scolastico è destinato ad assumere servizio nelle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ragione di uno per ogni unità didattica superiore ad otto alunni per classe e per un numero di classi non superiore a tre.